

AUTORIZZAZIONE UNICA

(ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.)

Ditta: Mantovana Servizi S.R.L.

Sede legale: Mantova (MN), Via Cremona n. 29/A

Ubicazione impianto: Viadana (MN), Via Gerbolina, 28

Coordinate GAUSS BOAGA: N = 1621928 E = 4978280

CAPITOLI

Capitolo 1 - Gestione Rifiuti

- | | |
|--|---------------|
| 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto | pag. 1 |
| 2. Prescrizioni | pag. 3 |
| 3. Piani | pag. 5 |

Capitolo 2 - Scarico in fognatura pubblica **(allegato)**

Capitolo 3 - Certificato Prevenzione Incendi **(allegato)**

Capitolo 1 - Gestione Rifiuti

1- Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto interessa un'area, di superficie utile pari a circa 5947 mq, all'interno di un'area di 16.962 mq, di cui ai mappali n. 59, 255, 267 e 269 del foglio n. 82, inserito in zona che, per il vigente nel P.G.T. del Comune di Viadana, risulta essere classificata "zona prevalentemente produttiva";

1.2 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, di cui ai codici C.E.R. 16.01.04* "veicoli fuori uso", 16.01.06 "veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose", 16. 01.99 "rifiuti non specificati altrimenti";

1.3 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- a) zona 3: deposito carcasse da bonificare/trattare avente superficie coperta pari a circa 3.390 mq;
- b) zona 4: settore bonifica carcasse, rimozione serbatoi gas compresso e airbag, avente superficie coperta (capannone) pari a circa 80 mq;
- c) zona 6: settore demolizione/smontaggio carcasse, ai fini del riciclaggio e della commercializzazione dei materiali e componenti recuperabili, avente superficie pari

- a circa 275 mq;
- d) zona S: settore per l'estrazione, stoccaggio e combustione del gas contenuti nei serbatoi degli autoveicoli, aventi superficie pari a circa 5 mq;
- e) zona 9: deposito carcasse bonificate/trattate da sottoporre a pressatura, avente superficie pari a 89 mq;
- f) zona 11: settore pressatura delle carcasse bonificate, avente superficie pari a 50 mq;
- g) zona 10: deposito carcasse pressate, avente superficie pari a 73 mc;
- h) deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi estratti dai veicoli e dei materiali assorbenti, avente superficie di circa 7 mq, suddiviso nei seguenti settori:
- zona 5: avente una superficie di 7 mq, destinata a deposito di olio minerale esausto (CER 13.02.05* "scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione") in cisternetta da 500 litri con doppia camicia, liquido antigelo (CER 16.01.14* "liquido antigelo contenente sostanze pericolose") in fusto in ferro da 950 litri, liquido freni (CER 16.01.13* "liquidi per freni") in fusto di polietilene da 150 litri provvisto con apposita chiusura ad anello con cerniera a scatto, filtri olio (CER 16.01.07* "filtri dell'olio") in due fusti in ferro del volume di 200 litri/cadauno. I contenitori dei rifiuti sopraccitati sono posizionati all'interno di un apposito bacino di contenimento avente un volume utile di 1000 litri;
 - zona A: avente una superficie di 12 mq, destinata al deposito delle batterie (CER 16.06.01* "batterie al piombo") in n. 10 cassoni a tenuta in polietilene del volume di 0,72 mc/cad;
 - zona F: avente una superficie di 1,5 mq, destinata a stoccaggio (sacchi di calce) da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione delle soluzioni acide;
 - settore G: avente una superficie di circa 57,5 mq, destinata a deposito dei rottami ferrosi (CER 16.01.17 "metalli ferrosi") in n. 7 cassoni in ferro per un volume pari a 113,75 mc;
 - settore G2: avente una superficie di circa 114 mq, destinata al deposito di rottami ferrosi (CER 16.01.17 "metalli ferrosi") in cumuli per un volume di 160 mc;
 - settore I: avente una superficie di circa 12,50 mc, destinata a deposito di componenti non specificati altrimenti, limitatamente alla vetroresina (CER 16.01.22 "componenti non specificati altrimenti"), in n. 1 cassone di ferro per un volume di 16,25 mq;
 - settore L: avente una superficie di circa 30 mq, destinata a deposito della legna da demolizione dei rimorchi (CER 17.02.01 "legno"), in un cassone di ferro per un volume pari a 39mq;
 - settore M: avente una superficie di circa 1,2 mq, destinato a deposito di materiali assorbenti utilizzati per la neutralizzazione delle sostanze acide (CER 15.02.02* "assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose") in un cassone di polietilene del volume pari a 1,2 mc;
 - settore N: avente una superficie di circa 1,2 mq, destinato a deposito dei condensatori con PCB (CER 16.01.09* "componenti contenenti PCB") in un cassone di polietilene del volume pari a 1,2 mc;
 - settore O: avente una superficie di circa 1,2 mq, destinato a deposito dei componenti contenenti mercurio (CER 16.01.08* "componenti contenenti mercurio") in un cassone di polietilene del volume pari a circa 1,2 mc;
 - settore P: avente una superficie di circa 1,2 mq, destinato a deposito degli airbag (CER 16.01.10* "componenti esplosivi (ad esempio airbag)"), in un cassone di polietilene del volume pari a 1,2 mc;
 - settore Q: avente una superficie di circa 1,2 mq, destinato al deposito di apparecchiature fuori uso contenenti CFC, HCF (16.02.11* "apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC") in un cassone di polietilene del

- volume pari a 1,2 mq;
- i) deposito temporaneo dei rifiuti recuperabili oggetto della promozione del riciclaggio avente superficie pari a 88,2 mq, suddiviso nei seguenti settori:
- settore R: avente una superficie di circa 1,2 mq, destinato a deposito dei catalizzatori esauriti (CER 16.08.01 "catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)"), in apposito cassone di polietilene del volume pari a 1,2 mq;
 - settore H: avente una superficie di circa 25 mq, destinato al deposito dei componenti metallici (CER 16.01.18 "metalli non ferrosi") in n. 2 cassoni di ferro per un volume di 32,5 mc;
 - settore E: avente una superficie di circa 37 mq, destinato al deposito dei pneumatici fuori uso (CER 16.01.03 "pneumatici fuori uso") n. 2 cassoni di ferro per un volume pari a 81,4 mc;
 - settore C: avente una superficie di stoccaggio di circa 12,5 mq, destinata al deposito dei grandi componenti in plastica (CER 16.01.19 "plastica"), quali cruscotti, paraurti e serbatoi contenenti liquidi, depositati in un cassone di ferro per un volume di 16,25 mc;
 - settore D: avente una superficie di stoccaggio di circa 12,5 mq, destinata a deposito dei componenti in vetro (CER 16.01.20 "vetro") in un cassone di ferro per un volume di 16,25 mc;
- l) deposito parti utilizzabili tal quali, avente una superficie di circa 1625 mq.

2- Prescrizioni

2.1 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio; le operazioni di messa in sicurezza, demolizione, trattamento e promozione del riciclaggio, dovranno essere effettuate come disposto dall'allegato 1 del D.L.vo n. 209/2003; inoltre, alla ricezione, deve essere verificata la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, mediante un rivelatore di radioattività (portatile o fisso) in ingresso all'impianto, ai sensi dell'art. 157 del D.L.vo n. 230/1995 così come modificato dal D.L.vo n. 23/2009;

2.2 tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti e dalle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse devono essere impermeabilizzate;

2.3 le modalità di deposito delle carcasse dei veicoli a motore, di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo n. 209/2003, sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. n. 38199/98 e successive integrazioni, considerata la superficie totale delle aree riportate al punto 1.4, sono così determinate:

- il numero massimo delle carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq (deposito in entrata);
- il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse (deposito in uscita dopo il trattamento);
- le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica, possono essere depositate con limite massimo in altezza del cumulo pari a 4 m.

Si specifica che per trattamento delle carcasse (bonifica) deve intendersi quanto meno l'asportazione dei liquidi presenti e degli accumulatori;

2.4 i settori per il deposito veicoli da trattare ed il deposito dei veicoli trattati, identificati nel progetto autorizzato, possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. n. 5965/01 con le seguenti indicazioni:

- siano comunque tenuti separati i tre gruppi di autoveicoli (da trattare, trattati e trattati con successivo adeguamento volumetrico);
- siano rispettate le prescrizioni dettate al precedente punto 2.3;
- entrambi i settori presentino idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza, non potrà essere utilizzato per i veicoli da trattare;

2.5 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi; il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in deposito temporaneo deve essere inferiore del 10% della capacità geometrica di ogni singolo contenitore;

2.6 le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dal D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle norme tecniche della D.D.G. 7 gennaio 1998, n. 36 e del D.M. 05/04/2006 n. 186 (allegato 5);

2.7 la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere inferiore ai 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo di filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 16 maggio 1996, n. 392; il deposito deve essere effettuato separatamente per ogni singolo codice CER appartenente alla stessa classe di pericolosità (H) di cui all'Allegato "I" del D.L.vo 152/06 e s.m.i.;

2.9 i rifiuti in deposito temporaneo, di cui al precedente punto 2.5, "devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno";

2.10 gli spazi relativi alle zone di deposito delle carcasse e dei rifiuti estratti, devono essere delimitati con apposita segnaletica orizzontale (strisce bianche o gialle), qualora non diversamente individuabili;

2.11 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.12 il deposito temporaneo dei catalizzatori deve essere realizzato adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;

2.13 potranno essere ritirati veicoli con impianto a gas, solo se l'impianto è dotato dell'apposita apparecchiatura adibita all'estrazione, stoccaggio e combustione dei gas contenuti nei serbatoi degli autoveicoli; l'installazione e la gestione dell'apparecchiatura adibita all'estrazione dei gas deve fare riferimento alle norme vigenti in materia; i veicoli con serbatoi a gas metano e GPL possono essere accettati ed oggetto di demolizione, presso l'impianto, solo in presenza delle apposite apparecchiature, a norma antincendio e ATEX, adibite all'estrazione, stoccaggio e combustione dei gas, contenuti nei serbatoi degli autoveicoli. L'apparecchiatura in dotazione, mod. "QGAS II" della SELTEK s.r.l. di Udine, adibita all'estrazione, stoccaggio e combustione dei gas contenuti nei serbatoi degli autoveicoli, è dotata di impianto di combustione della potenza termica nominale inferiore a 3 MW, pertanto deve rispettare le disposizioni previste dalla parte V del D.L.vo 152/06 e

relativi allegati. Il serbatoio adibito all'accumulo del Metano/GPL estratto dovrà rispettare le specifiche norme di sicurezza di settore;

2.14 la rimozione e/o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag, deve fare riferimento alle norme vigenti in materia;

2.15 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

2.16 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività dell'impianto sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti, del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.; il carico e lo scarico devono essere annotati sull'apposito registro, di cui all'art. 190 dello stesso D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.;

2.17 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2.18 l'impianto, ai sensi del D.P.R. 151/2011 e s.m.i., rientra tra le attività subordinate al rinnovo periodico del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa. La Ditta è tenuta a fornire copia della SCIA e dell'asseverazione, a firma di professionista abilitato, presentate ai VVF nonché la successiva Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione.

2.19 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.L.vo 152/2006 e dai R.R. nn. 3 e 4 del 24/03/2006, con particolare riferimento alle prescrizioni disposte su parere dell'ente gestore della fognatura pubblica;

2.20 le eventuali emissioni prodotte dall'attività devono essere trattate in impianti di abbattimento preventivamente autorizzati e devono rispettare le condizioni prescrittive del D.L.vo n. 152/2006 e successive modifiche, integrazioni e norme applicative;

2.21 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della Legge 26/10/1995, n. 447 e s.m.i.;

2.22 tutte le aree coperte o scoperte, interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica/trattamento e dalle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse, devono essere realizzate con pavimentazione impermeabile, in calcestruzzo con trattamento al quarzo, ad eccezione dell'area destinata alla movimentazione e manovra che può essere pavimentata in asfalto; gli spazi relativi alle zone di deposito devono essere delimitati con apposita segnaletica orizzontale (strisce bianche o gialle);

2.23 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.24 il perimetro dell'impianto autorizzato deve essere delimitato con apposita recinzione e dotato di un'adeguata barriera di protezione ambientale, con siepi o alberature, al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno; in particolare la barriera verde deve raggiungere un'altezza non inferiore all'altezza massima del deposito delle carcasse già trattate (sovrapposizione massima tre carcasse);

2.25 entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'impianto deve essere dotato delle seguenti misure precauzionali e di sicurezza:

- a) installazione di un impianto di videosorveglianza;
- b) installazione di impianto di illuminazione realizzato in conformità alle norme vigenti;
- c) installazione di idonei presidi minimi antincendio (estintori);
- d) la circolazione all'interno dell'impianto sia opportunamente regolamentata con l'adeguata manutenzione della viabilità e della relativa segnaletica;

2.26 il gestore dell'impianto deve predisporre di un apposito "Piano di emergenza interna" (PEI), secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell'art. 26-bis, inserito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132; il gestore trasmette al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna (PEE). In seguito, il Piano di emergenza interna (PEI) è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante;

2.26 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio.

3- Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

3.2 Piano di emergenza.

Con riferimento alle Disposizioni attuative, disposte con l'art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, ed introdotte dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132 - "prime indicazioni per i gestori degli impianti"; è previsto l'obbligo, da parte dei gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, di predisporre un apposito "Piano di emergenza interna" (PEI), entro i termini stabiliti dall'art. 26-bis citato, secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; nonché fornire ogni altro elemento utile per la predisposizione del "Piano di emergenza esterna" PEE da parte del Prefetto competente. Il soggetto autorizzato deve provvedere all'eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

3.3 Piano di monitoraggio ambientale.

Il piano di monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato nelle modalità esposte nella tabella seguente, fatte salve le prescrizioni presenti nello specifico Capitolo del presente Allegato inerente lo scarico delle acque.

I dati rilevati con il monitoraggio ambientale dovranno essere trasmessi con cadenza annuale all'ARPA Dipartimento di Mantova e alla Provincia di Mantova e tenuti a disposizione, presso l'impianto, per eventuali controlli.

MATRICE AMBIENTALE	TIPO DI ANALISI O INTERVENTO	PARAMETRI DA ANALIZZARE	FREQUENZA ANALISI	ESECUTORE ANALISI	Note
Acque di 1 ^a pioggia	Qualità chimico-fisica	<ul style="list-style-type: none"> •Caratteri generali •COD •SST, BOD5 •Tensioattivi totali •Idrocarburi totali •Ferro •Zinco •Rame •Materiali sedimentali •pH 	semestrale	Laboratorio esterno	da spedire a Enti di controllo
Rumore	Valutazione impatto acustico	Rispetto valori limite in funzione della zonizzazione dell'area	Biennale	Tecnico abilitato	da spedire a Enti di controllo

Capitolo 2 - Scarico in fognatura pubblica

Allegato: Provvedimento n.11330 del 03/09/2020, agli atti provinciali con prot. n. n. 42788 del 03/09/2020, rilasciato dall'Autorità A.T.O. della provincia di Mantova, inerente il Nulla Osta allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e di prima pioggia, prodotte da autolavaggio e dal dilavamento dei piazzali della ditta Mantovana Servizi S.r.l., nel seguente punto di scarico: pubblica fognatura posta in Via Gerbolina a Viadana (MN).

Capitolo 3 - Conformità antincendio

Allegato: Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio – CPI n.1767 rinnovato il 13/05/2013 con prot. n. 5343 con scadenza il 13/05/2018 e rinnovato il 14/05/2018 con prot. n. 5293 con scadenza il 13/05/2023. Ricevuto agli atti provinciali con prot. n. 36367 del 28/07/2020